

Il presente documento contiene:

- SEZ. 1** INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA QUESTA OFFERTI
SEZ. 2 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
SEZ. 3 INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
SEZ. 4 INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
SEZ. 5 INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI
SEZ. 6 INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO.

Si allega altresì:

- A. DOCUMENTO DI SINTESI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.
B. INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.
C. DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI adottata dalla Banca.

Egregio Signore, Gentile Signora,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo; qualora Lei sia in possesso di un collegamento ad Internet e acconsenta espressamente a tale modalità di comunicazione, tutte le informazioni in tema di servizi di investimento e/o di servizi accessori prestati, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, sia generali sia a Lei personalmente indirizzate, avverranno tramite comunicazioni elettroniche.

In particolare, per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito internet

www.creditocooperativodibrescia.it

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Distinti saluti

SEZ. 1

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA QUESTA OFFERTI

Fornite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

Denominazione sociale: Credito Cooperativo di Brescia S.c.

Sede Legale: Via Reverberi n. 1, 25075 Brescia

Numero di telefono: 030/25391

Numero di fax: 030/2530033

Indirizzo e – mail : info@bccbrescia.it

Sito WEB: www.creditocooperativodibrescia.it

Codice ABI: 08692

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 2418.2.0

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159293

Numero di Repertorio Economico Amministrativo : 14578

Codice Fiscale : 00385040175

Iscrizione al Registro delle imprese di : Brescia

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente possono essere:

- di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo)
- di tipo elettronico (e – mail, web)

Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca, è prevista la forma cartacea. L'elenco delle succursali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.

E' possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via telefono o a mezzo comunicazione elettronica

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:

1. Consulenza in investimenti
2. Esecuzione ordini per conto clienti
3. Negoziazione per conto proprio
4. Ricezione e trasmissione ordini
5. Sottoscrizione/Collocamento strumenti finanziari

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it

AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: D000026924

L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è:

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@isvap.it

NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto;
- invia al cliente, quanto meno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 [tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgo.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291,38 per ciascun depositante.

SEZ. 2

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

SUB DEPOSITO DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI

1. La banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso all'investitore.
2. La banca è autorizzata a subdepositare, anche a mezzo di ICCREA Banca S.p.A., o altra Banca o SIM, i titoli presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti della legge 19 giugno 1986, n. 289. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositori aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A., riprodotte per estratto sul presente contratto. L'investitore dichiara di conoscerne ed accettarne il contenuto che costituisce parte integrante del presente contratto.
3. La banca è altresì autorizzata a subdepositare, anche a mezzo di ICCREA Banca S.p.A. o altre banche o SIM, i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalla Monte Titoli S.p.A., che ne permettano comunque la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
4. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità dell'investitore in ordine alla regolarità dei titoli - la banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e l'investitore accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.
5. Il Cliente investitore può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.
6. Qualora i titoli di cui sopra presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.
7. Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.
8. La Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
9. Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente investitore.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;

- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione legale e volontaria

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

SEZ. 3

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 35 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del cliente).

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta).

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

SEZ. 4

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito, compresi quelli emessi dalla Banca)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento amonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- polizze di cui ai rami vita III (cosiddette unit linked ed index linked) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni)

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.

AVVERTENZE GENERALI

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi: variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità")

- liquidità
- divisa di denominazione
- altri fattori fonte di rischi generali
- effetto leva

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) *titoli di capitale e titoli di debito.*

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) *Rischio specifico e rischio generico.*

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) *Il rischio emittente.*

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) *Il rischio d'interesse.*

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) *L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.*

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) *La liquidità*

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) *La divisa*

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) *Gli altri fattori fonte di rischi generali.*

4.1) *Denaro e valori depositati.*

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute...). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile". Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso. Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito, come dettagliato nel presente documento al capitolo D.2 parte "A", paragrafi da 1.1) a 1.4). Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitate nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza, in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai CD risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare - pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato - ; nel rischio di controparte; a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più

elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le " proposte combinate standard " potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni " lunghe " o " corte " .

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo " americano ", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo " americano ", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo.

1. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE. L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione. Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2. La leva finanziaria. Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE.

2.1. Richiamo. Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2. Commissioni ed altri oneri. Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

SEZ. 5

INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI

Premessa

L'art. 52 del Regolamento "Intermediari" Consob (delibera n. 16190 del 29/10/2007), ha introdotto nuovi vincoli per gli intermediari con riferimento al pagamento o alla riscossione di compensi o commissioni (o altri benefici non monetari) in connessione alla prestazione di servizi e attività di investimento.

In particolare, di seguito ci si riferisce alla fattispecie nella quale la Banca riceve o riceverà da un soggetto diverso dal Cliente, un incentivo in relazione al servizio d'investimento prestato al Cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Tali incentivi sono giustificati dalla normativa nel caso in cui, pur provenienti da soggetti terzi, sono comunicati al Cliente e sono volti ad accrescere il servizio fornito al Cliente e non ostacolano l'obbligo dell'intermediario di servire al meglio gli interessi dello stesso.

Di seguito si fornisce la relativa informativa sintetica, illustrando i vantaggi, diretti e indiretti, che al Cliente ne possono derivare.

Distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi

Per la distribuzione delle gestioni patrimoniali di terzi (es. Cassa Centrale Banca Spa, Aureo Gestioni Spa, ...), la Banca riceve utilità dalle società che prestano il servizio rapportate alle commissioni applicate (in prevalenza, si tratta di commissioni di gestione), retrocessioni che sono variabili in funzione delle società e della categoria della linea di gestione e che assumono i seguenti valori massimi calcolati sulle commissioni applicate ai clienti: a) gestioni CCB - Cassa centrale Banca: fino all'85% per la linea GP - Global Multistrategy; fino al 70% per la linea Ge.Mo.; fino all'85% per la linea Private e per le altre linee; b) gestioni Aureo Gestioni: fino al 100% per le eventuali commissioni di sottoscrizione; fino al 75% per le commissioni di gestione delle linee GPM e Teorema; fino all'80% per la linea Aureo Capitale Protetto.

La retrocessione delle commissioni è volta a remunerare l'attività distributiva della Banca, nonché la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti che, su richiesta del Cliente e/o in ogni caso, gli forniscono la necessaria assistenza e informativa, curando altresì la materiale trasmissione delle disposizioni; in tal modo la Banca offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di prodotti e servizi di risparmio gestito

affiancandogli un suo dipendente in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche dei prodotti/servizi offerti e lo aggiorna sull'evoluzione dei risultati conseguiti.

Servizio di collocamento di OICR

A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti collocati. La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e il soggetto emittente/distributore e, generalmente, consiste in una retrocessione del: a) fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione (ove previste) pagate dal Cliente; b) fino al 100% delle commissioni di distribuzione (ove previste) pagate dal Cliente; c) percentuale variabile dal 65% all'85% delle commissioni di gestione e mantenimento (ove previste) pagate dal Cliente.

La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli, durante la delicata fase promozionale, un suo dipendente in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti.

La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza e informativa, nonché curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.

Si segnala, inoltre, che la Banca può anche ricevere dalle varie società prodotto contributi di marketing finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale.

Servizio di collocamento-distribuzione di polizze assicurative finanziarie

A fronte della prestazione del servizio di collocamento-distribuzione, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata alle polizze collocate-distribuite. La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e le Compagnie mandanti e, generalmente, consiste in una retrocessione del: a) Index-linked - percentuale variabile dal 20% al 60% del caricamento sul premio; b) Unit-linked - percentuale variabile dal 20% al 50% del caricamento sul premio e dal 30% al 40% del rendimento trattenuto dalla Compagnia (management fee); c) Polizze di capitalizzazione ramo V - percentuale variabile dal 20% al 50% del caricamento sul premio.

La misura esatta e ulteriori dettagli relativi alle retrocessioni percepite per ogni singolo prodotto sono resi disponibili dalla Banca su richiesta del cliente formulabile presso ogni filiale della Banca.

SEZ. 6

INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO

Sono di seguito riportate le clausole del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, per le operazioni di pronti contro termine e per il deposito titoli a custodia e amministrazione.

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni.

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. E' in facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c. c., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto principio di esecuzione.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

2. Quando un rapporto è intestato a più persone le comunicazioni di cui al comma precedente, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo indicato dai cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (esempio: firma elettronica).

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari, devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Art. 8 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 c.c., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax.

Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 c.c.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 13 - Spese ed oneri fiscali

Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

1. Ai rapporti regolati dal presente contratto è applicabile la legge italiana.

2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca.

3. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 206/2005, si applicano le disposizioni della legge processuale civile italiana.

PARTE PRIMA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1 - Diligenza della Banca - oggetto

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

2. La prestazione dei servizi ha per oggetto i prodotti finanziari di cui all'art. 1 comma 1 lettera u) e gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche T.U.F.).

Art. 2 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto.

3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del cliente. In tal caso, la banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 codice civile, a concludere le singole operazioni aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari con se stessa e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del cliente, anche veste di controparte dell'operazione.

Art. 3 - Conferimento degli ordini e delle istruzioni.

1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti per iscritto o tramite mezzi di comunicazione a distanza (come ad esempio in via elettronica, per rete internet o telefonicamente), nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia.

2. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.

3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal cliente, dandone comunicazione al cliente stesso.

5. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di ordini e istruzioni conferiti da un terzo appositamente autorizzato ad operare in nome e per conto del cliente, la Banca valuta l'appropriatezza o, eventualmente, l'adeguatezza con riferimento alle informazioni rese dal cliente intestatario del rapporto.
6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di rapporti cointestati, gli ordini e le altre istruzioni sono conferiti di norma disgiuntamente. Le informazioni sull'appropriatezza o, eventualmente, sull'adeguatezza richieste per legge dalla Banca sono conferite secondo le modalità stabilite nel questionario predisposto dalla Banca.
7. In ogni caso, la Banca presterà i servizi d'investimento conformando la propria condotta al profilo del cliente che risulterà dalla compilazione e dalla sottoscrizione del suddetto questionario.
8. Quando il rapporto è intestato a più persone, le informazioni circa la conoscenza e esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, nonché la propensione al rischio, possono essere fornite, con riferimento unico ai dati e al profilo che la banca deve considerare (per gli eventuali test di adeguatezza o appropriatezza) come caratterizzante la posizione cointestata (a prescindere dal cointestatario di volta in volta disponente), da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

Art. 4 - Operazioni non appropriate

1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.
2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 14 del presente contratto.

Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia tramite versamento immediato in contanti su conto corrente vincolato acceso a nome del cliente o tramite conferimento di titoli di Stato o infine secondo le modalità indicate in apposito documento. Il cliente è tenuto altresì all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 6 - Rendiconti

1. I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53 del Regolamento Consob 16190/2007.
2. Qualora il cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 codice civile, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.

Art. 7 - Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate in calce al contratto o nell'allegato prospetto, che ne forma parte integrante, dove sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.
2. La Banca è autorizzata ad addebitare sul rapporto acceso dal cliente ed indicato nel frontespizio le commissioni e le spese previste dal presente contratto.

Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.
2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 9 - Durata del contratto

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 10 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

1. Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giuri bancario e/o al Conciliatore Bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri bancario/Conciliatore Bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

Sezione II - Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento

Art. 11 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini adottando tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettendo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 12 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 13 - Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio:
 - a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento;
 - b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;

- c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 14 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, è indicata, in calce al contratto o nell'allegato prospetto, la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 15 - Collocamento

1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo e da società terze mediante:

- i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico;
- ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), nell'esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. "assistenza post-vendita").

Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, la Banca dovrà prestare altresì al cliente, in abbinato al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l'emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell'emittente).

2. Prima della prestazione del servizio di collocamento, la Banca comunicherà al cliente i termini essenziali degli accordi conclusi con gli emittenti che prevedano la corresponsione di compensi, commissioni o prestazioni a fronte della prestazione del servizio di collocamento e dell'assistenza post-vendita (c.d. "incentivi"). La Banca si impegna altresì a fornire al cliente, su richiesta dello stesso, ulteriori dettagli in merito agli incentivi ricevuti ovvero in merito ai criteri di calcolo degli incentivi medesimi là dove non sia possibile accertarne l'importo.

3. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite presso la Banca, debbono essere formalizzate dal cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente.

5. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Sezione I del presente contratto.

Sezione III -**Emissione di prodotti finanziari della Banca e distribuzione di prodotti finanziari di imprese di assicurazione****Art. 16 - Emissione di prodotti finanziari da parte della Banca**

1. La Banca può emettere prodotti finanziari rappresentati da strumenti finanziari (ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera u) del D. Lgs. n.58/98) nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Art. 17 - Distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

1. Per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano le clausole del presente contratto e le disposizioni di cui all'art. 85 del Regolamento Consob 16190/2007.

4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

Sezione IV - Operazioni di pronti contro termine**Art. 18 - Caratteristiche dell'operazione**

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 19 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal cliente ed indicato in frontespizio per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 20 - Consegna dei titoli e pagamento del prezzo nella vendita a termine

1. Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;
 - al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
 - all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 22 - Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali

1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.
2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il cliente, sono a carico dello stesso.

Sezione V - Consulenza in materia di investimenti

Art. 23 – Modalità e contenuto del servizio di consulenza – limitazioni

1. Ove convenuto nel presente contratto, il servizio di consulenza è prestato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nelle precedenti sezioni ed ha per oggetto esclusivamente le tipologie di prodotti e di strumenti finanziari indicate nel documento "Condizioni del servizio di consulenza" allegato, che potrà essere aggiornato in relazione alle variazioni del servizio offerto.
2. La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.
4. La consulenza viene documentata per iscritto o su altro supporto durevole e può essere svolta nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.
5. Ai fini della prestazione del servizio, il cliente deve rilasciare alla Banca le informazioni necessarie, individuate nell'art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007: la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base di tali informazioni. Ove non ottenga dette informazioni, la Banca si astiene dallo svolgimento del servizio.
6. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, eventuali modifiche o aggiornamenti.

Art. 24 - Ulteriori modalità e contenuti del servizio

1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal precedente articolo potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

**PARTE SECONDA
DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI**

Art. 1 - Oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei (titoli) sia prodotti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".
2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 2 - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 3 - Obbligazioni del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 4 - Modalità per il ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

Art. 5 - Comunicazioni periodiche

1. Almeno una volta l'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. 6 - Mandato reciproco tra cointestatori con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
 - a) i cointestatori del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque a disporre o ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
 - b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita, di riporto o di trasferimento (anche a terzi) che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatori, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatore, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
 - c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatore del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Art. 7 – Morte o incapacità del cointestatore

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto.
2. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
3. La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.

Art. 8 – Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto

1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge o la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato) il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.

Art. 10 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 11 – Condizioni economiche

1. Le condizioni economiche relative al rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione sono riportate in calce al contratto o nel prospetto allegato, che viene sottoscritto appositamente dal cliente e che costituisce parte integrante del contratto.

Art. 12 – Durata del contratto

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 13 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 14 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.
5. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 15 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Modalità e contenuti della consulenza che il Credito Cooperativo di Brescia presta alla propria Clientela**1. Premessa: consulenza e linee guida aziendali del Credito Cooperativo di Brescia.**

Le linee-guida del Credito Cooperativo di Brescia in tema di "Consulenza in materia di investimenti", si fondano sulle seguenti considerazioni:

- a) il "fai da te" del singolo cliente investitore non è da assecondare in quanto difficilmente esistono le condizioni per consentire che le singole scelte d'investimento su strumenti finanziari a medio-alto rischio possano qualificarsi come professionalmente corrette e adeguate (tendenziale concentrazione del rischio su singoli titoli-emittenti e insufficiente diversificazione degli investimenti; asimmetrie informative rispetto agli operatori professionali; prevalente condizionamento esterno sul timing delle scelte di investimento spesso inopportuno suggerite dall'emotività dell'investitore);
- b) il cliente investitore effettivamente "professionalmente qualificato" utilizza i servizi di "trading on line";
- c) il risparmio gestito (fondi-sicav e gestioni di patrimoni) è, normalmente, il canale adeguato di investimento per i clienti che ritengono di voler perseguire rendimenti correlabili a rischi medio-alti su una parte delle loro disponibilità finanziarie; è, al contrario, quasi sempre inopportuno, perché inutilmente oneroso, utilizzare il risparmio gestito per fare investimenti a basso-medio rischio;
- d) la necessità di evitare, a tutela sia del cliente investitore che della Banca stessa, che dietro la prestazione di un servizio di "consulenza complessiva e totale" si possa ingenerare nel cliente investitore l'aspettativa di usufruire e nell'operatore titoli di filiale la tentazione di realizzare una sorta di "gestione patrimoniale impropria" con tutte le conseguenze negative e i rischi che ciò può comportare.

2. Modalità e contenuti della consulenza che il Credito Cooperativo di Brescia presta alla propria Clientela

Tenuto anche conto di quanto indicato all'art. 37, comma 2 lettera g), del Regolamento Intermediari Consob, la Banca di Credito Cooperativo di Brescia e il Cliente convengono e si danno atto che la Banca presta al Cliente "Consulenza in materia di investimenti" solamente in connessione con le prestazioni rese nell'ambito degli altri singoli servizi di investimento (ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, gestione di portafogli).

Per i motivi richiamati in premessa, pertanto, la Banca fornisce alla propria clientela la prestazione di consulenza con le seguenti modalità e contenuti:

- a) il servizio di consulenza è prestato solo ed esclusivamente in connessione con la prestazione di altri servizi d'investimento ed è esclusivamente finalizzato alla valutazione di adeguatezza del singolo ordine conferito da Cliente o proposto dalla Banca rispetto al profilo del Cliente delineato sulla base delle informazioni acquisite; pertanto, sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente anche sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua situazione finanziaria, la Banca fornisce un servizio di consulenza a titolo gratuito (fatta salva l'eventuale ricezione da parte della Banca di incentivi da soggetti terzi);
- b) la consulenza riveste il carattere di "consulenza incidentale e spot" sulle singole operazioni di investimento (acquisto, sottoscrizione, conferimento) e non di "consulenza complessiva e totale"; al ricevimento di un ordine di acquisto o di sottoscrizione di uno strumento finanziario o di un prodotto finanziario assicurativo o bancario, la Banca avverte il Cliente qualora lo stesso sia inadeguato rispetto al suo profilo; il Cliente – qualora ritenga comunque procedere – potrà farlo di sua iniziativa nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto terzi o per conto proprio di strumenti finanziari, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari assicurativi e gestione patrimoniali di terzi;
- c) la Banca può formulare eventuali proposte di acquisto o sottoscrizione di strumenti o prodotti finanziari, solo dopo averne verificato l'adeguatezza rispetto al profilo del Cliente; le operazioni "raccomandate/consigliate/suggerite" dal personale della Banca formano oggetto di specifica formale "raccomandazione"; la banca non può consigliare operazioni che risultino essere "non adeguate" per il cliente in base alle informazioni dal cliente stesso fornite;
- d) la consulenza, in piena sintonia con le sopra richiamate linee guida aziendali e per i motivi sopraesposti, è limitata a determinate categorie di strumenti o prodotti finanziari: certificati di deposito, obbligazioni emesse dalla banca, pronti contro termine, titoli governativi italiani, obbligazioni a basso-medio rischio (rischi 1 e 2 in una scala da 1 a 4), fondi e sicav, gestioni patrimoniali di terzi e polizze vita a contenuto finanziario; è, invece, esclusa qualsiasi "consulenza" sui rimanenti strumenti o prodotti finanziari: azioni, etf, derivati (compresi cw e certificates), nonché obbligazioni a rischio medio-alto (rischi 3 e 4);
- e) la banca non può consigliare operazioni che riguardino strumenti o prodotti finanziari sui quali la consulenza è categoricamente esclusa; gli operatori titoli dovranno astenersi non solo dal consigliare tali titoli ma anche dal formulare qualsiasi giudizio di "adeguatezza" (neanche se richiesto o sollecitato dal cliente), limitandosi, se richiesti, a fornire le informazioni relative alle caratteristiche e ai profili di rischio-rendimento del titolo oggetto dell'operazione;
- f) la banca può prestare il servizio di consulenza, e quindi "consigliare" operazioni su strumenti o prodotti finanziari fra quelli ammessi alla consulenza, solo se il cliente fornisce tutte le informazioni richieste dall'apposito questionario;
- g) la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui successivamente all'operazione d'investimento lo strumento o prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della rischiosità o di un mutamento di profilo del cliente;
- h) il servizio di consulenza viene prestato solamente per gli ordini impartiti direttamente presso le Filiali della Banca.

Allegato A – Documento Informativo di Sintesi in materia di Conflitti di Interesse

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*Markets in Financial Instruments Directive*, anche Direttiva MIFID), la Banca di Credito Cooperativo di Brescia:

- a) ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
- b) ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
- c) ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interesse.

Si sintetizzano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività e gli interventi posti in essere (su richiesta del cliente, la Banca potrà comunque fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse).

1. Circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti

La Banca svolge su base locale e con intensità limitata la propria gamma di servizi di investimento e di servizi accessori nei confronti della propria clientela.

Fra le attività esercitate dalla Banca assumono particolare rilevanza l'attività di collocamento di proprie emissioni obbligazionarie (cui si aggiungono i certificati di deposito e le operazioni di "pronti contro termine") e di collocamento/distribuzione di strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi (principalmente Fondi-Sicav e Polizze vita finanziarie); a queste si aggiunge poi la distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi. Sono state, pertanto, esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili alla Banca al momento della prestazione di tali servizi.

Viceversa, l'attività di erogazione del credito della Banca non presenta, ai fini in esame, aspetti rilevanti poiché fra la propria clientela affidata (in via significativa o rilevante) non sono presenti emittenti di titoli (di capitale o di debito) quotati o comunque diffusi fra il pubblico, né la Banca presta servizi di intermediazione o attività di supporto o consulenza finanziaria alle imprese o a enti con riferimento a eventuali loro progetti di finanza straordinaria o, in ogni caso, di raccolta di risparmio.

Anche i rapporti commerciali in essere con alcune società prodotte del Gruppo "Iccrea" o di altri Gruppi riconducibili alle strutture di Sistema, nazionali o territoriali, delle Banche di Credito Cooperativo non presentano particolari problematiche direttamente riconducibili a rapporti di Gruppo in quanto la Banca non solo non appartiene alle società rientranti nel Gruppo Iccrea o in altri Gruppi, ma nemmeno ha siglato con tali società vincolanti accordi commerciali, né la gestione della Banca è in alcun modo soggetta a attività di direzione o coordinamento da parte di soggetti terzi.

2. Procedure attivate e misure adottate per gestire i conflitti di interesse

Al fine di evitare o mitigare le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate, sono state effettuate determinate scelte operative e, ove necessario, definite adeguate misure organizzative.

A livello operativo e commerciale la Banca ha stabilito quanto segue:

a) confermare l'esecuzione di ordini della clientela in conto proprio da parte della Banca solo limitatamente alle attività non indirizzabili sul mercato ad altri intermediari (riacquisti e negoziazione di obbligazioni non quotate emesse dalla Banca e conclusione di operazioni di Pct - Pronti contro termine al dettaglio con la clientela);

b) nei servizi di collocamento o distribuzione di strumenti o prodotti finanziari non stipulare accordi che contemplino l'aumento delle retrocessioni in base ai volumi collocati;

c) non adottare forme di incentivo ai dipendenti e collaboratori finalizzate a singoli strumenti finanziari;

d) adottare una adeguata politica di pricing per gli strumenti finanziari di propria emissione (obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine) allineata con le migliori pratiche di mercato, nonché perseguire una adeguata informativa alla clientela che consenta alla stessa (cfr emissioni obbligazionarie) il raffronto con attività finanziarie free risk comparabili per duration, al fine di consentire scelte consapevoli;

e) prevedere dell'abbinamento del servizio di consulenza anche al collocamento di strumenti finanziari, perseguendo con tale combinazione un comportamento attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela, garantendo l'assistenza anche nel post-vendita; valutare sempre le istanze della clientela (che abbia fornito le informazioni richieste), raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto e preferibilmente nell'informativa precontrattuale per quanto concerne gli incentivi, dell'esistenza di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Alla funzione di *compliance* della Banca - funzione di indirizzo e controllo indipendente - è stato attribuito il compito di individuare, valutare e segnalare al Consiglio di Amministrazione i conflitti di interesse rilevati o potenzialmente emergenti.

3. Idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interesse

La Banca ha inoltre previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

Allegato B – Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento

Condizioni standard Servizio Custodia e Amministrazione Titoli

Spese

INVIO DOCUMENTI DI SINTESI PERIODICI OBBLIGATORI	GRATIS
INVIO DOCUMENTI DI SINTESI PER VARIAZIONE CONDIZIONI	GRATIS
DIRITTI DI CUSTODIA semestrali: Altri titoli	E 20,66
DIRITTI DI CUSTODIA semestrali: Titoli di stato	E 10,00
COMMISSIONI ASTE BOT fino a 80 gg.	0,05%
da 81 a 170 gg.	0,1%
da 171 a 330 gg.	0,2%
oltre 330 gg.	0,3%
COMMISSIONI RACCOLTA ORDINI / Covered Warrant	0,5%
Diritti	0,5%
Fondi	0,5%
Obbligazioni convertibili	0,5%
Obbligazioni	0,5%
Obbligazioni di stato Italia	0,5%
Warrant	0,5%
Altri mercati esteri / Azioni	0,5%
Non quotati esteri / Obbligazionario este	0,5%
Fuori mercato / Obbligazionario este	0,5%
Mercato Italiano / Azioni	0,5%
Mercato Italiano / Obbligazionario este	0,5%
COMMISS. RACCOLTA ORDINI BOT fino a 80 gg.	0,2%
da 81 a 170 gg.	0,2%
da 171 a 330 gg.	0,3%
oltre 330 gg.	0,4%
SPESE OPERAZIONI SUL CAPITALE	E 2,58
COMMISSIONI / Stacco cedole	E 2,50
Stacco dividendi	E 2,50
Rimborso titoli	E 5,00
SPESE EMIS. CONTABILE - FISSATO BOLLATO / Eseguito normale	E 2,58
Pronti contro Termine	E 10,00

Giorni

GIORNI VALUTA ACCREDITO CEDOLE	giorno di scadenza (se non lavorativo, primo giorno lavorativo successivo)
GIORNI VALUTA ACCREDITO DIVIDENDI	giorno di scadenza (se non lavorativo, primo giorno lavorativo successivo)
GIORNI VALUTA RIMBORSO TITOLI	giorno di scadenza (se non lavorativo, primo giorno lavorativo successivo)

Altre Condizioni

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE: a carico del cliente nella misura prevista dalla normativa vigente
 SPESE VIVE: recuperate nella misura effettivamente sostenuta
 DIRITTO FISSO PER RUBRICHE CONTENENTI TITOLI SOGGETTI AL FISCO USA: euro 20,00 annui
 DIRITTI DI CUSTODIA: esente per i dossier contenenti solo prestito obbligazionario della B.C.C.
 SPESE PER RICERCHE VARIE: euro 103,29 oltre alle spese vive – anche di personale - sostenute
 SPESE PER OPERAZIONI PER CONTANTI: euro 7,75
 SPESE PER ORDINI INESEGUITI SU AZIONARIO ESTERO: euro 2,50
 SPESE PER NEGOZIAZIONE AZIONI IN DEFAULT: euro 5,00 oltre alle spese reclamate da terzi
 SPESE PER TRASFERIMENTO TITOLI: recupero delle spese reclamate da terzi
 COMMISSIONE PER IL PAGAMENTO PER CASSA O CON ACCREDITO SU C/C DI CEDOLE SU OBBLIGAZIONI DELLA BCC (NON CUSTODITE) di euro 2,58
 ESTINZIONE DOSSIER: nessuna spesa o commissione.

Condizioni standard Certificati di Deposito

SPESE GESTIONE: € 5,16
 PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA: € 51,65
 SPESE PER AMMORTAMENTO CERTIFICATI:
 euro 50,00 (per certificati nominativi e per certificati al portatore con saldi fino a euro 516,46)
 euro 300,00 (per certificati al portatore con saldi superiori ad euro 516,46) - oltre alle eventuali spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
 TASSE, IMPOSTE E BOLLI: come previsto dalla normativa vigente

Allegato C – Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

1. La normativa MiFID

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari. Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Services Directive – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre un sistema di regole in grado di sostenere le innovazioni e l'evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore, di tutela dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti. In particolare, la MiFID definisce un quadro organico di regole finalizzato a garantire la protezione degli investitori, rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*). Il principio della *best execution* obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine. L'importanza relativa di tali fattori di esecuzione deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La disciplina è volta ad assicurare un'ampia protezione agli investitori classificati nelle categorie dei clienti *retails* (al dettaglio) e clienti professionali. La disciplina della *best execution* trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione in conto proprio e, con regole meno stringenti, per i servizi di ricezione e trasmissione ordini. Inoltre, per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, la banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.

2. La "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini"

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che i broker e i negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione da loro adottate.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei broker sono verificate dalla Banca al fine di identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/broker inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario e/o tramite posta, nonché presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

Il presente documento descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizi prestati e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o di trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca. In particolare, sarà di seguito sinteticamente rappresentata:

- la Strategia di Trasmissione (*Transmission Policy*) che la Banca si impegna a rispettare quando presta il servizio di "Ricezione e Trasmissione Ordini" per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente;
- la Strategia di Esecuzione (*Execution Policy*) che la Banca si impegna ad adottare per l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

3. Servizio di "Ricezione e trasmissione di ordini"

3.1 Strumenti finanziari oggetto del servizio di "Ricezione e trasmissione di ordini"

La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati per i quali *non prevede negoziazione in contropartita diretta*, bensì l'accesso alle sedi di esecuzione mediante broker terzi in grado di garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente:

- titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, opzioni, futures ed etf negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a.;
- titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed etf negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati non nazionali;
- titoli di stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. o sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da hi-mf sim s.p.a.;
- titoli di stato ed obbligazioni negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. e sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da hi-mf sim s.p.a.;
- titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. e non negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da hi-mf sim s.p.a.;
- strumenti finanziari derivati¹ non quotati.

3.2 Criteri di selezione e scelta del broker

¹ Si precisa per la categoria dei "Derivati" che la Banca opera limitatamente alle tipologie di "derivati" che comportano per l'investitore come perdita massima l'importo del premio pagato.

La Banca, per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ha adottato misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, identificando i soggetti presso i quali gli ordini vengono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione dagli stessi adottate.

La scelta di agire, prevalentemente e ordinariamente, tramite un unico negoziatore (Iccrea Banca S.p.A.) è motivata dalla constatazione che tale *broker* consente alla Banca di garantire ai propri clienti un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili.

3.3 Caratteristiche operative del servizio di trasmissione della Banca

Si precisa che, in via ordinaria, la Banca opera come "Raccogliitore passivo" di ordini, in quanto si limita a trasmettere l'ordine al negoziatore senza indicare la sede in cui l'ordine deve essere eseguito; è il negoziatore che provvede ad indirizzarlo sulla sede di esecuzione più opportuna in base alla propria strategia di esecuzione.

La Banca, in situazioni di *contingency* ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non funzionano, senza informare il cliente può decidere di dirottare l'operatività su altri negozianti, anche se non ottemperano al meglio la *Transmission Policy* della Banca, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l'esecuzione dell'ordine. La Banca può, quindi, in situazioni eccezionali, utilizzare un negoziatore non indicato nella propria *Transmission Policy*, purchè tale operatività non sia costante e continuativa.

3.4 Strategia del broker di esecuzione degli ordini

Il negoziatore (*broker*) scelto dalla Banca, come già sopra indicato, è "Iccrea Banca S.p.A.". Il documento "**Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari**" redatto da Iccrea Banca S.p.A., di volta in volta aggiornato anche nei suoi allegati, è tempestivamente e gratuitamente reso disponibile su supporto cartaceo presso tutte le filiali della Banca ed è accessibile al pubblico, in formato elettronico, sul sito web www.creditocooperativodibrescia.it, nonché sul sito del negoziatore (*broker*) "www.iccrea.it".

Per la descrizione dettagliata della strategia di esecuzione degli ordini posta in essere dal broker "Iccrea Banca S.p.A." si invita il pubblico ad esaminare sempre il documento sopraindicato ("Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari" redatto da Iccrea Banca S.p.A.) allegato alla presente (nel testo approvato il 21/07/2010) e, in ogni caso, sempre aggiornato e accessibile al pubblico nei termini indicati al comma precedente.

Con riferimento agli strumenti finanziari indicati al precedente punto 3.1 si riporta di seguito la sintesi delle strategie di esecuzione indicate dal broker "Iccrea Banca S.p.A." nella sua relativa policy del 02/09/2010:

3.4.1 a) titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, opzioni, futures ed etf negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a.

Servizio prestato e sedi di esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani ovvero per i quali detti mercati rappresentano la sede di esecuzione che assicura i migliori livelli di liquidità, sono gestiti dall'Istituto attraverso il servizio di investimento esecuzione degli ordini per conto della clientela.

Tali ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. di cui l'Istituto è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTA ▪ SeDex ▪ TAH ▪ ETFplus ▪ IDEM ▪ MIV 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrispettivo totale ▪ rapidità nell'esecuzione ▪ probabilità di esecuzione ▪ probabilità di regolamento ▪ dimensione dell'ordine ▪ natura dell'ordine

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale. Con l'espressione "corrispettivo totale" si intende il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione nonché le commissioni e le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, incluse le competenze relative alla sede di esecuzione, all'eventuale compensazione ed al regolamento.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante il sistema di interconnessione in uso presso l'Istituto o, in via residuale, attraverso il canale telefonico, durante l'orario di apertura del mercato ed inoltrati ai mercati per l'esecuzione nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono, compatibilmente con la natura degli ordini e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di cui sopra che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Iccrea Banca adoterà misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli con immediatezza in modo da renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente non fornisca esplicitamente istruzioni diverse.

Criteri di scelta delle sedi di esecuzione

La scelta dei mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – come unica sede di esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione – trova fondamento nell'efficienza che tali mercati assicurano sia in termini di liquidità che di costi.

Per gli strumenti finanziari negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani, infatti, Borsa Italiana S.p.A. rappresenta il mercato di riferimento, laddove:

- fornisce adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- assicura rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta;
- prevede costi di trading, clearing e settlement più contenuti rispetto ad altri competitors;
- garantisce un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- fornisce adeguati servizi di pre e post trade.

Tali considerazioni sono la risultante delle analisi operate dall'Istituto in merito al livello di liquidità ed efficienza delle varie sedi di esecuzione nonché del livello di efficienza ed integrazione da queste espresso nelle fasi pre e post-trading.

3.4.2 b) titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed etf negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati non nazionali

Servizio prestato e sedi di esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente sui mercati regolamentati non nazionali ovvero per i quali detti mercati rappresentano la sede di esecuzione che assicura i migliori livelli di liquidità, sono gestiti dall'Istituto attraverso il servizio di investimento ricezione e trasmissione di ordini ed eseguiti sui mercati di riferimento, mediante primari brokers internazionali.

Con l'espressione "mercati di riferimento" si intende, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari, il mercato più significativo in termini di liquidità; pertanto, la selezione dei broker si fonda sulla capacità degli stessi di avere accesso diretto e/o indiretto a tali mercati, sul regime commissionale e costi ritenuti concorrenziali ed in linea con principi di convenienza rispetto ad altri intermediari.

Tali ordini sono eseguiti nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
Brokers	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrispettivo totale ▪ probabilità di esecuzione ▪ rapidità nell'esecuzione ▪ probabilità di regolamento ▪ dimensione dell'ordine ▪ natura dell'ordine

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante il sistema di interconnessione in uso presso l'Istituto e, in via residuale, attraverso il canale telefonico.

Criteria di scelta dei Brokers

L'Istituto garantisce l'accesso ai mercati non nazionali attraverso primari brokers internazionali¹ che aderiscono direttamente e/o indirettamente ai mercati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto del presente paragrafo.

Detti intermediari sono stati scelti in ragione della loro strategia di esecuzione e trasmissione di ordini, preventivamente acquisita da Iccrea Banca, che risulta coerente con la strategia di Best Execution dell'Istituto.

Al riguardo, Iccrea Banca verificherà periodicamente la coerenza delle strategie adottate dai brokers ed effettuerà le proprie scelte in funzione del costante miglioramento del servizio offerto alla clientela.

Per ciascun mercato di riferimento è stato individuato un solo broker con il quale l'Istituto ha sottoscritto un apposito contratto.

Tuttavia, al fine di garantire una continuità di servizio nelle ipotesi di eventi eccezionali quali, a titolo meramente esemplificativo, cadute dei sistemi di interconnessione o del canale telefonico ovvero per gestire in modo differenziato ordini riconducibili ad operazioni di diverso taglio ("size"), l'Istituto potrà far ricorso ad uno dei brokers individuato tra quelli di cui allo specifico Allegato, al fine di garantire la chiusura dell'operazione (backup).

Gli ordini trasmessi in tale contesto sono soggetti alla tariffa applicata dall'Istituto comprensiva del regime commissionale di Iccrea Banca e del regime commissionale e di costi applicato dai brokers all'Istituto di cui ad apposito Allegato.

3.4.3 c) titoli di stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da hi-mtf sim s.p.a. e da eurotlx sim s.p.a.

Servizio prestato e sedi di esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o unicamente o prevalentemente sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi - Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. che rappresentano la sede di esecuzione in grado di assicurare i migliori livelli di liquidità, sono gestiti dall'Istituto attraverso il servizio di investimento esecuzione degli ordini per conto della clientela.

Tali ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi - Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. di cui l'Istituto è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE			FATTORI DI ESECUZIONE
MOT ed EUROMOT	Hi - Mtf	EuroTLX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrispettivo totale ▪ rapidità nell'esecuzione ▪ probabilità di esecuzione ▪ probabilità di regolamento ▪ dimensione dell'ordine ▪ natura dell'ordine

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante il sistema di interconnessione in uso presso l'Istituto o, in via residuale, attraverso il canale telefonico, durante l'orario di apertura del mercato e trasmessi nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono, compatibilmente con la natura degli ordini e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

Criteria di scelta delle sedi di esecuzione

La scelta dei mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi-Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. – ciascuno come unica sede di esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione – trova fondamento nell'efficienza che tali mercati assicurano sia in termini di liquidità che di costi.

Per gli strumenti finanziari in esame, infatti, i mercati sopra menzionati rappresentano una valida sede di esecuzione, laddove:

- fornisce adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- assicura rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta;
- prevede costi di trading, clearing e settlement più contenuti rispetto ad altri competitors;
- garantisce un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- fornisce adeguati servizi di pre e post trade.

Tali considerazioni sono la risultante delle analisi operate dall'Istituto in merito al livello di liquidità ed efficienza delle varie sedi di esecuzione nonché del livello di efficienza ed integrazione da queste espresso nelle fasi pre e post-trading.

3.4.4 d) titoli di stato ed obbligazioni negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. e sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da hi-mtf sim s.p.a. e da eurotlx sim s.p.a.

Servizio prestato e sedi di esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati contestualmente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi - Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. sono gestiti dall'Istituto attraverso il servizio di investimento esecuzione degli ordini per conto della clientela.

Tali ordini sono eseguiti alternativamente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi - Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A., di cui l'Istituto è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
MOT ed EUROMOT Hi – Mtf EuroTLX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corrispettivo totale ▪ dimensione dell'ordine

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante il sistema di interconnessione in uso presso l'Istituto ovvero, in via residuale, attraverso il canale telefonico, durante l'orario di apertura del mercato e trasmessi nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono, compatibilmente con la natura degli ordini e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

Criteria di scelta delle sedi di esecuzione

La scelta dei mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi-Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. – come sedi di esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione – trova fondamento nell'efficienza che tali mercati assicurano sia in termini di liquidità che di costi.

Per gli strumenti finanziari in esame, infatti, i mercati sopra menzionati rappresentano una valida sede di esecuzione, laddove:

- forniscono adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- assicurano rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta;
- prevedono costi di trading, clearing e settlement più contenuti rispetto ad altri competitors;
- garantiscono un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- forniscono adeguati servizi di pre e post trade.

Tali considerazioni sono la risultante delle analisi operate dall'Istituto in merito al livello di liquidità ed efficienza delle suddette sedi di esecuzione nonché del livello di efficienza ed integrazione da queste espresso nelle fasi pre e post-trading.

Al riguardo, con riferimento alla Società Hi-Mtf Sim S.p.A. si precisa che Iccrea Banca S.p.A. detiene una partecipazione del capitale sociale di detta società pari al 20% e, nel contesto di tale mercato, assolve anche al ruolo di market maker.

Instradamento dinamico

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame sono gestiti attraverso un applicativo (di seguito "Applicativo") che assicura un instradamento dinamico degli ordini tra le offerte presenti su ciascuna potenziale Sede, tenuto conto della gerarchia dei fattori di esecuzione sopra descritta e definita attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale.

3.4.5 e) titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da borsa italiana s.p.a. e non negoziati sui sistemi multilaterale di negoziazione gestiti da hi—mtf sim s.p..a. e da eurotlx sim s.p.a.

Servizio prestato e sedi di esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione non negoziati su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e non negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi- Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A., sono gestiti dall'Istituto, previa autorizzazione del cliente – in via generale o in relazione alle singole operazioni – attraverso il servizio di investimento negoziazione per conto proprio.

Tali ordini sono eseguiti nella sede e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
Conto Proprio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ probabilità di esecuzione ▪ corrispettivo totale ▪ rapidità nell'esecuzione ▪ probabilità di regolamento ▪ dimensione dell'ordine ▪ natura dell'ordine

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante sistemi di interconnessione in uso presso l'Istituto e in via residuale, mediante canale telefonico.

Criteria di scelta delle sedi di esecuzione

L'individuazione del conto proprio quale unica Sede è riconducibile alla mancata quotazione dello strumento finanziario su un mercato regolamentato ovvero su un mercato regolamentato privo della necessaria liquidità.

Criteria di determinazione del prezzo

Le condizioni di prezzo applicate dall'Istituto alle operazioni concluse su tale Sede sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti, individuate sui principali circuiti over the counter o tramite le quotazioni offerte da altri market maker, sulle principali sedi di negoziazione riservate ai soli operatori istituzionali ovvero sulla base di modelli di valutazione elaborati da strutture autonome e distinte dalla struttura che tramita gli ordini.

Con riguardo ai modelli interni di valutazione, si rappresenta che essi consentono di determinare il fair value dello strumento finanziario tenendo conto delle caratteristiche dello stesso, intese come tipologia del titolo, rating dell'emittente ed eventuali ulteriori informazioni acquisite dal mercato in merito all'emittente, al titolo ovvero al settore di appartenenza dell'emittente.

3.4.6 f) strumenti finanziari derivati non quotati

Servizio prestato e sedi di esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati non quotati sono gestiti dall'Istituto attraverso il servizio di investimento negoziazione per conto proprio, previa autorizzazione del cliente espressa in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Tali ordini sono eseguiti nella sede e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE	FATTORI DI ESECUZIONE
Conto Proprio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ natura dell'ordine ▪ dimensione dell'ordine ▪ probabilità di esecuzione ▪ rapidità nell'esecuzione

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti mediante il canale telefonico o sistemi di interconnessione in uso presso l'Istituto e gestiti attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio, senza con ciò assolvere al ruolo di "internalizzatore sistematico".

Criteria di scelta delle sedi di esecuzione

L'individuazione del conto proprio quale unica Sede è riconducibile alla natura dello strumento finanziario oggetto della negoziazione. Detti strumenti finanziari, infatti, si caratterizzano per un elevato grado di personalizzazione che Iccrea Banca assicura attraverso una struttura appositamente dedicata ed in grado di offrire un prodotto idoneo a soddisfare le diverse e molteplici esigenze della clientela, rese manifeste attraverso una apposita istruzione.

Criteria di determinazione del prezzo

Le condizioni di prezzo applicate dall'Istituto alle operazioni concluse su strumenti finanziari derivati negoziati esclusivamente in conto proprio ed oggetto di negoziazione su base individuale, sono determinate in ragione di modelli interni di valutazione e delle condizioni di mercato nonché dei costi di copertura relativi ai connessi rischi di mercato e/o rischi di controparte.

Il prezzo, determinato come descritto nella presente sezione, non è gravato da costi o oneri commissionali.

Con riguardo ai modelli interni di valutazione, si rappresenta che essi consentono di determinare il fair value dello strumento finanziario tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e di dati di mercato provenienti da individuate e formalizzate fonti informative.

4. Servizio di "Negoziazione in conto proprio"**4.1 "Negoziazione per conto proprio"**

Per "negoziazione per conto proprio" si intende "l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

L'obbligo di garantire alla clientela l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni si applica con riferimento a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi (OTC). Tale obbligo si applica, inoltre, sia alla clientela retail e sia alla clientela professionale. La Banca, pertanto, anche per il servizio di negoziazione per conto proprio si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.

4.2 Strumenti finanziari oggetto del servizio di "Negoziazione per conto proprio"

La Banca svolge il servizio di "Negoziazione per conto proprio" solamente ed esclusivamente per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- a) Obbligazioni bancarie non quotate di propria emissione;
- b) Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati.

La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela, *senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistemico*. Tali ordini sono raccolti principalmente mediante le filiali, le quali provvedono all'inserimento della disposizione nella "Procedura Titoli" del sistema informatico aziendale.

4.2.a) Obbligazioni bancarie non quotate di propria emissione

La Banca svolge il ruolo di internalizzatore non sistemico per la negoziazione delle obbligazioni non quotate di propria emissione.

La Banca svolge tale servizio al fine di facilitare la rinegoziazione sulla clientela investitrice delle obbligazioni di propria emissione.

Attualmente la migliore sede di esecuzione per la negoziazione da parte della Banca delle Obbligazioni non quotate di propria emissione è rappresentata dal conto proprio in quanto non esistono mercati, Mtf (sistemi multilaterali di negoziazione) o internalizzatori sistemici che trattano tali strumenti finanziari.

La gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in base al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti (in sede di esecuzione in "conto proprio non sistemico") gli ordini della clientela sono i seguenti:

- 1) Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (*Total Consideration*);
- 2) Probabilità di esecuzione e regolamento;
- 3) Rapidità di esecuzione e regolamento;
- 4) Oggetto dell'ordine;
- 5) Dimensione dell'ordine;
- 6) Altro.

Il processo di determinazione dei prezzi si distingue a seconda della natura dello strumento finanziario trattato:

1) Per i nostri prestiti obbligazionari a tasso variabile la Banca fissa i prezzi secondo i seguenti criteri:

- Le obbligazioni con "parametro di indicizzazione" più un qualsiasi spread vengono riacquistate a 99,90;
- Le obbligazioni con "parametro di indicizzazione" flat vengono riacquistate a 99,80;
- Le obbligazioni con "parametro di indicizzazione" meno un qualsiasi spread vengono riacquistate a 99,60.

2) Per i nostri prestiti obbligazionari a tasso fisso, a tasso Step Up o Step Down la Banca fissa i prezzi secondo i seguenti criteri:

- Attualizzando i flussi finanziari futuri delle Obbligazioni (cedole e rimborsi) mediante l'utilizzo della vigente curva dei tassi (es.: tassi Euribor – base 365 - per le scadenze fino ad un anno e tassi Swap – Euro Irs - per le scadenze superiori all'anno, del giorno antecedente l'operazione). Lo spread in caso di riacquisto da parte della Banca sarà definito in -0,50 p.b., in caso di vendita sarà definito in -0,30 p.b., rimane comunque fissato il limite massimo di prezzo in caso di riacquisto pari a 100, anche qualora il prezzo scaturito dall'utilizzo dei parametri succitati risultasse superiore a tale valore.

Le modalità di determinazione dei prezzi sono approvate dal Consiglio di Amministrazione ed opportunamente documentate e formalizzate.

4.2.b) "Pronti Contro Termine" non negoziati su mercati regolamentati

Attualmente la migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine (di seguito PCT) è rappresentata dal conto proprio in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione degli ordini della clientela retail. L'unico mercato ad oggi esistente è, infatti, un mercato all'ingrosso.

I Pronti Contro Termine, inoltre, richiedono un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti/scadenze scelte dal cliente che si traducono in una maggiore difficoltà nel garantire l'esecuzione sulla base di offerte standardizzate eventualmente disponibili su mercato.

L'operatività in conto proprio comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla proprietà, ma permette di ottenere vantaggi in termini di:

- rapidità, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori;
- probabilità di esecuzione, in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere l'operazione.

Tali vantaggi sono maggiori per i clienti che, come sopra ricordato, richiedono un elevato grado di personalizzazione degli strumenti offerti.

E' comunque cura della Banca operare a "prezzi/rendimenti di mercato" competitivi (per importi/size e durata), in quanto le modalità di esecuzione dei PCT si concretizzano nella negoziazione di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di *best execution*.

La determinazione del prezzo/rendimento (lordo e netto) di tali prodotti finanziari avviene tenendo conto dei vigenti rendimenti del mercato monetario (ad esempio, il corrispondente rendimento dei Bot), al fine di valutare l'adeguatezza e la competitività delle condizioni di esecuzione in conto proprio offerte al cliente.

La gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in base al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*. L'operatività concernente gli strumenti finanziari in oggetto può essere, comunque, fortemente

influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento potrebbero risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti (in sede di esecuzione in "conto proprio non sistematico") gli ordini della clientela sono i seguenti:

- 1) Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (*Total Consideration*);
- 2) Probabilità di esecuzione e regolamento;
- 3) Rapidità di esecuzione e regolamento;
- 4) Oggetto dell'ordine;
- 5) Dimensione dell'ordine;
- 6) Altro.